

Prot. 165/20 int.



**Procura della Repubblica**  
presso il Tribunale di Terni  
Via del Teatro Romano nr. 13  
prot.procura.terni@giustiziacert.it

**Al personale giudiziario togato e amministrativo Sede**

**Al Consiglio dell'Ordine e degli Avvocati di Terni**

**Oggetto: emergenza epidemiologica da Coronavirus - COVID-19 indicazioni operative.**

**TERMINE FASE 2**

**12 maggio – 30 giugno 2020**

**RIPRESA ATTIVITA' ORDINARIA DAL 29 GIUGNO 2020**

Come è noto l'ufficio con provvedimento del 12 maggio 2020 prot. 130/2020 ha adottato le misure organizzative relative alla gestione della c.d. fase 2 dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus 19, concertate con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, l'Autorità Regionale Sanitaria, d'intesa con il Presidente della Corte di Appello ed il Procuratore Generale di Perugia, mentre con il decreto n. 152/2020, in scia alla Circolare del Ministero della Giustizia Capo D.O.G. del 12 giugno 2020, ha potenziato l'attività amministrativa aumentando la prestazione nella modalità in forma fisica. Orbene, è recente la conversione in legge del D.L. n. 28 del 2020 che all'articolo 3, comma 2, lett. b-bis ha decretato la fine della fase c.d. 2 anticipandola al 30 giugno 2020, mandando in archivio la disciplina dell'articolo 83, comma 6 del D.L. n. 18/2020. E, tuttavia, la parte del provvedimento n. 130/2020 sulle c.d. misure organizzative (misure sul distanziamento, sull'accesso agli uffici ecc.) non essendo stata decretata la fine della pandemia da Covid 19 continua a mantenere validità.

La parte della novella legislativa che, invece, impone una rivisitazione delle norme sulla c.d. attività giudiziaria e che interessa l'ufficio requirente di Terni è limitata alla disciplina contenuta all'art. 83, comma 12 quater del D.L. 28/2020 dedicata all'attività di indagini del PM da remoto che ha esaurito i propri effetti al 30 giugno 2020.

Ma il settore che subisce il maggior impatto è quello relativo al deposito da parte delle difese, con modalità telematica, di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415 bis c.p.p. che alla luce del nuovo articolo 12 quater 1 subordina la suddetta modalità di deposito alla richiesta di autorizzazione da parte dell'Ufficio del PM da indirizzare al competente ufficio del Ministero della Giustizia (DIGSIA), ma soltanto una volta che gli uffici ministeriali abbiano adottati i relativi decreti attuativi.

Per tali ragioni in attesa dell'adozione di uno o più decreti ministeriali, con il presente provvedimento viene ripristinata la modalità di deposito tradizionale vigente nel periodo anteriore al Covid 19.

Con decorrenza 1 luglio 2020 viene ripristinato l'ordinario deposito da parte delle difese, di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415 bis c.p.p.

Terni 1/7/2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(Dott. Alberto LIGUORI)